

DECRETO N. 12  
PROT 1174 del 27. 4. 2020



## TRIBUNALE DI CASTROVILLARI

Il Presidente del Tribunale

visto il **Decreto Legge 8 marzo 2020 n.11** "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

visto il **Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18** " Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare";

visto **l'art. 83 comma 1 D.L. 17 marzo 2020 n. 18** che ha disposto il rinvio d'ufficio dei procedimenti civili e penali a data successiva al 15.4.2020, con le esclusioni delle ipotesi di cui al comma 3, DL cit;

visto **l'art.83 comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18** che prevede che nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7 lett da a) ad f) ed h);

visto **l'art.83 comma 6 D.L. 17 marzo 2020 n. 18** che, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile ed il 30 giugno, prevede, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, l'adozione di misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fornite dal Ministero della Salute, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

visto il **Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23** "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali";

visto **l'art. 36 comma 1 D.L. 8/4/2020**, che prevede la proroga all'11 maggio 2020 del termine del 15 aprile previsto dal citato art.83, commi 1 e 2 e che fissa il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo al 12 maggio 2020;

visto **l'art.36 comma 2 D.L. 8/4/2020**, che prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020;

visti i **DPCM del 9 e 11 marzo 2020**;

lette le **linee guida di cui alla delibera CSM 5 marzo 2020, le ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 8.3.2020. contenute nella delibera 11 marzo 2020** e quelle formulate dal **Presidente della Corte d'Appello in data 27 febbraio 2020** relative all'azione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;

visti i decreti di questa Presidenza nn. prot.742/2020 del 9/3/2020, 767/2020 del 10/03/2020, 770/2020 del 10/03/2020 e n.9/2020 del 20/03/2020;

visto il verbale della riunione in data 8 aprile 2020;

**d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello**;

rilevato che, pur in mancanza, allo stato, di una risposta dell'Autorità sanitaria regionale, compulsata da questa AG e dal Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, deve ritenersi perdurante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, alla luce delle informazioni e dei provvedimenti legislativi adottati a livello nazionale, regionale e comunale;

considerato che, ai sensi dell'art. 83, comma 6 del D.L. n. 18/2020, la finalità dell'intervento d'urgenza è quella di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria al dichiarato fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

-visto l'art. 2 co. 2° lett. d), e) e co. 7° D.L. n. 11/20 che ha rinviato ai capi degli uffici giudiziari per la predisposizione di "linee guida vincolanti per la fissazione e trattazione delle udienze", prevedendo "la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 co 3° c.p.p. delle udienze penali pubbliche o singole udienze", nonché la "partecipazione alle udienze di detenuti, internati o sottoposti a misure cautelari attraverso videoconferenze o collegamenti da remoto", con incentivazione, ove possibile, di lavoro telematico o da remoto per l'esercizio di funzioni giudiziarie;

- considerata la necessità che la ripresa dell'attività giudiziaria dal 12 maggio 2020 e fino al 30 giugno 2020 (termine previsto per la fine dell'emergenza) avvenga con modalità tali da garantire la sicurezza e l'incolumità degli operatori e dell'utenza, risultando indispensabile l'adozione di misure per evitare assembramenti e garantire che in Tribunale sia mantenuta la distanza di sicurezza e vengano assunte altre necessarie precauzioni;

osservato che occorre tener conto della contrazione del personale amministrativo durante il periodo di emergenza e dell'assenza, allo stato, di dotazione strumentale che consenta allo stesso di svolgere in regime di *smart working* ogni tipologia di attività amministrativa di supporto ai Magistrati per lo svolgimento delle udienze;

**sentiti, il Procuratore della Repubblica in sede, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli**

**Avvocati, i Presidenti delle Sezioni civile e penale, il Coordinatore dell'Ufficio GIP- GUP, il Coordinatore del Settore lavoro ed i Magistrati tutti;**

**adotta le seguenti**

## **LINEE GUIDA**

**nel periodo compreso tra il 12 maggio 2020 ed il 30 giugno 2020**

### **Accessi agli Uffici Giudiziari**

L'efficacia del decreto del PDT prot.770 del 10.03.2020 é prorogata fino al 30 giugno 2020.

### **Linee guida per il settore civile ordinario**

- 1 – I giudici provvederanno, almeno 10 giorni prima dell' udienza, a rinviare a data successiva al 30 giugno 2020: a) le cause fissate per espletamento attività istruttoria o comunque richiedenti la partecipazione di soggetti estranei agli avvocati (testi, CTU, parti); b) le cause fissate per la tenuta della prima udienza nelle quali il convenuto non sia ancora costituito alla data in cui il giudice adotta il provvedimento.
- 2 – I giudici tratteranno: le cause a trattazione necessaria (art. 83 comma 3 DL 17.3.2020 n. 18); a) le cause chiamate per ammissione mezzi istruttori; b) le cause chiamate per precisazione conclusioni.
- 3 – Le cause saranno trattate in modalità cartolare (lettera h comma 7 art. 83 citato), salvo che il giudice non ritenga necessaria la trattazione con modalità tradizionale. Almeno 10 giorni prima dell' udienza, sarà comunicato il provvedimento con cui il giudice rinvia la causa ovvero determina le modalità di trattazione dell' udienza (cartolare o tradizionale) [vedi allegato **MODELLO A**]. Solo ove tutte le parti richiedano la trattazione con modalità da remoto (lettera f comma 7 art. 83 cit.), il giudice provvederà a predisporre le modalità operative.
- 4 – In ogni caso, la celebrazione dell' udienza in modalità tradizionale avrà luogo solo nei casi strettamente necessari (per esempio, necessità di convocazione personale delle parti, dei testi e del CTU in cause a trattazione necessaria).

5 – Tutti i giudici adottano modelli uniformi di comunicazione delle modalità di celebrazione delle udienze.

6 – Le udienze presidenziali di comparizione coniugi/parti nei procedimenti di separazione, divorzio e cessazione unione civile sono rinviate a data successiva al 30 giugno 2020, salva motivata richiesta di trattazione urgente proveniente da una delle parti.

I procedimenti di divorzio congiunto (art. 4 comma 16 legge 898/1970), compresi quelli consensualizzati dinanzi al Presidente del Tribunale e da questo rimessi all'udienza collegiale camerale, saranno trattati in modalità cartolare, ove pervenga richiesta di entrambi gli avvocati di celebrazione dell'udienza con tale modalità, richiesta attestante altresì la rinuncia dei coniugi a comparire dinanzi al Collegio. In mancanza, il procedimento sarà rinviato ad udienza successiva al 30 giugno 2020.

7 – Le udienze collegiali di volontaria giurisdizione sono rinviate a data successiva al 30 giugno 2020, salva motivata richiesta di trattazione urgente proveniente da una delle parti.

### **Linee guida per il settore lavoro**

8 – I giudici, almeno 15 giorni prima dell'udienza, provvederanno a rinviare a data successiva al 30 giugno 2020 le cause fissate per espletamento attività istruttoria, comprese quelle di convocazione del CTU.

9 - I giudici tratteranno le cause fissate per: a) prima comparizione delle parti; b) discussione e decisione; c) esame controversie a trattazione necessaria (art. 83 comma 3 DL 17.3.2020 n. 18).

10 – Per ogni singola udienza sarà trattato un numero massimo di 30 procedimenti, di cui 10 di lavoro e 20 di previdenza/assistenza, scelti secondo il criterio cronologico dell'iscrizione più risalente.

11 – Almeno 15 giorni prima dell'udienza, i giudici invieranno alle parti una comunicazione che inviterà le medesime a richiedere le modalità di celebrazione dell'udienza (da remoto ex lettera f comma 7 art. 83 cit; cartolare ex lettera h comma 7 art. 83 cit.; tradizionale seppur necessariamente a porte chiuse) [vedi allegato **MODELLO B**], con la precisazione che:

- a) La modalità da remoto è adottata solo su espressa richiesta di tutte le parti;
- b) La modalità cartolare è adottata solo se richiesta da tutte le parti ovvero da una delle parti, senza l' opposizione dell' altra;
- c) La modalità tradizionale è adottata solo se motivata da effettive esigenze di indifferibilità della causa.

Nel caso in cui una parte chieda la modalità cartolare e l' altra parte chieda la modalità tradizionale, senza che sussistano le dette esigenze di indifferibilità, il giudice rinvierà la causa ad udienza successiva al 30 giugno 2020.

Nel caso in cui nessuna delle parti risponda all' invito del giudice in ordine alla scelta della modalità di trattazione, la causa sarà rinviata ad udienza successiva al 30 giugno 2020, ai sensi dell' art. 309 CPC.

12 – I giudici adotteranno il medesimo modello di comunicazione di invito alla scelta delle modalità di celebrazione dell' udienza, salvo l' opportuno adattamento del modello da parte del giudice che *ab initio* intenda non avvalersi della modalità di celebrazione da remoto.

### **Linee guida per il settore esecuzione mobiliare, presso terzi, consegna e rilascio** **(udienze GOP dott. G. Garofalo)**

13 – Le udienze saranno trattate in modalità cartolare (lettera h del comma 7 dell' art. 83 cit.). Il creditore ha l' onere di depositare telematicamente almeno 10 giorni prima dell' udienza unica nota contenente: a) istanza di assegnazione (per i pignoramenti presso terzi) ovvero (per i pignoramenti di beni mobili) istanza di vendita o, in subordine, di assegnazione, con contestuale precisazione del credito; b) eventuale istanza di distrazione delle spese ex art. 93 CPC; c) dichiarazione di assenso alla celebrazione dell' udienza con la modalità cartolare ex art. 83 comma 7 lettera h DL 18/2020.

### **Linee guida per il settore esecuzione immobiliare**

14 – Le udienze di esecuzione immobiliare di cui all' art. 569 CPC per le quali è richiesta la presenza dello stimatore saranno rinviate a data successiva al 30.6.2020.

15 – Le altre udienze di cui all' art. 569 CPC saranno trattate mediante collegamenti da remoto (ove ciò sia richiesto concordemente da tutte le parti) ovvero mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice, con possibilità per l' esecutato, non costituito con

l'assistenza di un difensore, di presentarsi dinanzi al cancelliere (ovvero dinanzi al giudice, ove il Giudice tenga udienza in tribunale) per la presentazione di istanza di conversione del pignoramento;

16 – Le udienze relative alla fase sommaria delle opposizioni esecutive saranno trattate mediante collegamenti da remoto (ove ciò sia richiesto concordemente da tutte le parti) ovvero mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

17 – In ogni caso, per ciascuna udienza sarà prevista la trattazione di un numero non superiore di 20 fascicoli, con conseguente rinvio a data successiva al 30.6.2020 dei fascicoli in eventuale sovrannumero di più recente iscrizione.

18 - Le udienze di approvazione dei progetti di distribuzione si terranno, a partire dal 12 maggio 2020, presso lo studio del professionista delegato, previo decreto con il quale il delegato medesimo inviterà le parti a non comparire all'udienza in assenza di contestazioni, avvisando che nella ipotesi di mancata comparizione il progetto sarà approvato ex art. 597 c.p.c. Nel caso in cui le parti invece intendessero sollevare contestazioni, le stesse andranno depositate nel fascicolo telematico entro cinque giorni anteriori all'udienza; in tal caso, il GE calendarizzerà l'udienza.

### **Linee guida per il settore fallimenti**

19 – Le udienze prefallimentari saranno celebrate mediante collegamenti da remoto (ove ciò sia richiesto concordemente da tutte le parti) ovvero mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice, con possibilità per il fallendo, non costituito con l'assistenza di un difensore, di presentarsi dinanzi al cancelliere (ovvero dinanzi al giudice, ove il Giudice tenga udienza in tribunale).

20 – Le udienze di approvazione del rendiconto saranno celebrate mediante collegamento da remoto con il curatore, il quale depositerà anticipatamente la prova delle comunicazioni ai creditori ed al fallito, in modo tale che il GD possa effettuare le necessarie verifiche. Non è consentita la comparizione dei creditori (o di altri interessati), i quali dovranno far pervenire le loro osservazioni o contestazioni solo per iscritto entro i 5 giorni precedenti. Il fallito, non costituito con l'assistenza di un difensore, potrà presentarsi dinanzi al cancelliere (ovvero dinanzi al giudice, ove il Giudice tenga udienza in tribunale) per sollevare contestazioni.

21 – Le udienze di verifica dello stato passivo saranno celebrate mediante collegamento da remoto con il curatore, il quale depositerà anticipatamente la prova delle comunicazioni ai creditori, in modo tale che il GD possa effettuare le necessarie verifiche. Non è consentita la comparizione dei creditori (o di altri interessati) e del fallito, i quali dovranno far pervenire le loro osservazioni o contestazioni solo per iscritto nei termini di cui all'art. 98 legge fall.

22 – Le udienze di opposizione allo stato passivo saranno celebrate mediante collegamenti da remoto (ove ciò sia richiesto concordemente da tutte le parti) ovvero mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

### **Disposizioni comuni**

23 - Nei casi in cui l'udienza sia tenuta in modalità cartolare ovvero da remoto, il giudice potrà redigere il verbale di udienza, attraverso il PCT, anche in luogo diverso dal Palazzo di Giustizia, dandone atto nel verbale medesimo.

### **Linee guida per il settore penale dibattimentale e GIP- GUP**

1.- tutte le udienze si terranno a porte chiuse per ragione di ordine sanitario, salvo comprovate ed eccezionali diverse urgenze, avranno inizio alle ore 9.30 e si concluderanno entro le ore 15.00;

2.- nel periodo 12 maggio/30 giugno 2020 verranno trattati, oltre ai processi la cui trattazione obbligatoria era prevista anche nel periodo di sospensione, indicati dall'art. 83 comma 3 lett. b) del d.l. n. 18 del 17.3.2020 ed, altresì, tenuto conto dell'art.36 comma 2 DL 8/4/2020, e, pertanto, oltre ai seguenti processi/procedimenti:

- di convalida dell'arresto o del fermo (in tal caso si terrà conto del protocollo siglato dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica e dal Presidente del COA protocollo adottato per udienze di convalida di arresto e fermo e udienze direttissime);
- nei quali i termini di cui all'art.304 del c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020
- in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o é pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive ;

- che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 c.p.p.;

**tutti i processi/procedimenti (udienze dibattimentali/GIP-GUP) con imputati sottoposti a misura cautelare nell'ambito del medesimo procedimento/processo da trattare;**

- 3 - potranno, altresì, essere trattati anche processi/procedimenti con imputati non sottoposti a misura cautelare purché non si svolga istruttoria dibattimentale (o in camera di consiglio), dovendosi procedere esclusivamente **all'apertura del dibattimento, all'adozione di riti alternativi o alla discussione**, in queste ipotesi, si procederà alla trattazione **solo su richiesta dei difensori dell'indagato/imputato che rappresentino tale volontà preventivamente (almeno dieci giorni prima) con facoltà, per gli stessi, di far pervenire apposita istanza anche tramite PEC**, permettendo al magistrato di programmare la trattazione del processo/procedimento secondo le regole prestabilite per evitare assembramenti e garantire la distanza di sicurezza e le altre necessarie precauzioni. Successivamente al deposito/inoltro dell'istanza di trattazione, la Cancelleria avrà cura di dare avviso, della prevista trattazione, alla persona offesa/parte civile, ovvero al difensore, se costituito, almeno sette giorni prima della predetta udienza, a tal fine i difensori delle parti offese potranno depositare, preventivamente la nomina rilasciata in loro favore, anche tramite PEC;
- 4 - ogni processo/procedimento è fissato ad orario specifico e le parti processuali (difensori e testimoni) non potranno accedere in Tribunale prima dell'orario indicato per la rispettiva udienza;
- 5 - il magistrato avrà cura di evitare la presenza in aula di un numero maggiore di quindici persone (o meno, in considerazione delle dimensioni dell'aula), potrà sospendere il procedimento qualora la situazione in aula, per la presenza di un numero eccessivo di persone, non assicuri il mantenimento della necessaria distanza di sicurezza tra le stesse;
- 5bis – al fine di evitare la presenza di più persone nei corridoi e/o spazi antistanti le aule di udienza, per ogni singola udienza, sarà prevista la presenza di personale di Cancelleria che avrà la funzione specifica di avvisare le parti processuali dell'inizio della trattazione del procedimento/processo da celebrare;
- 6 - prima di accedere al Tribunale e all'aula, ciascuno provvederà alla detersione delle mani con il disinfettante, presente negli appositi erogatori; verrà predisposta la

disinfezione di microfoni prima di ciascun utilizzo da parte di Giudici, P.M., difensori o testi, nonché la periodica sanificazione delle aule;

7 - per le udienze già programmate, ove risultino fissati sia procedimenti da trattare (obbligatoriamente quelli con imputati sottoposti a misura cautelare e/o facoltativamente quelli indicati sopra al n. 3), sia procedimenti ove è stata richiesta la trattazione dai difensori trattandosi di procedimenti che non prevedano istruttoria, e sia altri da rinviare, il Giudice procederà prima ai meri rinvii, facendo salvi i diritti di prima udienza e gli adempimenti difensivi, con ausilio di un difensore d'ufficio alla cui nomina provvederà il COA, poi alla trattazione ad orario degli altri procedimenti;

**8 - per le udienze già programmate, ove non sia previsto alcun procedimento da trattare, il Giudice o il Presidente del Collegio potrà procedere al rinvio fuori udienza, con le modalità utilizzate nel periodo di sospensione;**

9 - il Giudice Monocratico e il Presidente del Collegio provvederà alla organizzazione del ruolo secondo i criteri sopra enunciati preventivamente, almeno sette giorni prima, provvedendo alla comunicazione al COA e al P.M., nonché all'affissione alla porta del Tribunale e a pubblicazione sul sito istituzionale;

10 - allo scopo di rendere più facilmente intellegibile il ruolo per la gestione dell'udienza si avrà cura di indicare, per i procedimenti da trattare, la data e l'esatto orario dell'udienza, il nome del collegio o magistrato, i numeri identificativi dei registri notizia di reato e registro generale del Tribunale, l'aula, i nomi degli avvocati e ogni altra indicazione utile;

11 - eventuali differimenti di orario, tenuto conto della necessità di evitare assembramenti, dovranno essere concordati preventivamente, in modo da poter riprogrammare l'udienza secondo i criteri sopra indicati, con la nuova redazione del ruolo prima dell'udienza, da comunicare alle parti processuali almeno due giorni prima;

12 - il magistrato avrà cura di informare preventivamente tutte le parti e i testi, ove possibile, qualora emerga un motivo di rinvio dell'udienza da trattare, onde evitare inutili spostamenti e presenze superflue e pericolose in Tribunale.

### **Accesso alle cancellerie**

1) tutti gli atti (per es. istanze, richieste, liste testi, opposizioni alle archiviazioni, opposizioni alle proroghe di indagine, impugnazioni ai Decreti di Archiviazione, opposizione ai D.P.) devono essere depositate mediante pec, avendo cura, per le istanze più rilevanti (per es. *status libertatis*), di far precedere o seguire il deposito telematico

con comunicazione telefonica alla cancelleria. Per le sole istanze più rilevanti (per es. *status libertatis*), ove non sia possibile far precedere o seguire il deposito telematico con comunicazione telefonica, il difensore potrà richiedere nell'istanza di ricevere riscontro con PEC da parte della Cancelleria;

2) l'accesso in cancelleria per consultazione dei fascicoli o per ogni altra esigenze deve essere preventivamente comunicata e concordata, per evitare assembramenti, tramite comunicazione PEC con l'indicazione delle eventuali ragioni di urgenza, in tal caso la consultazione avrà la precedenza e dovrà avvenire in tempi brevi e sufficienti per il rispetto dei termini processuali. Il rilascio copie degli atti processuali potrà avvenire anche in via telematica, gratuitamente nel caso di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio (l'istante allegnerà alla richiesta il provvedimento di ammissione al G.P.), negli altri casi previo pagamento dei diritti, che potrà avvenire con modalità tali da non richiedere la presenza in ufficio (richiesta inoltrata in via telematica a cui sarà allegata autocertificazione attestante l'avvenuto pagamento con marca da bollo, di cui potranno essere indicati i numeri identificativi). La documentazione in originale verrà trattenuta dal richiedente per successivo deposito o esibizione nel caso di richiesta.

3) nell'ipotesi in cui il difensore non dovesse riuscire a consultare e/o terminare la consultazione del fascicolo durante il concordato accesso, la stessa continuerà il giorno successivo, con indicazione eventualmente dell'orario di consultazione.

**Il presente decreto revoca il decreto n.9 del 20/03/2020 nella parte in cui disciplinava l'attività nei settori civili (civile ordinario, lavoro, esecuzioni e fallimenti) e penali (dibattimento e GIP/GUP) per il periodo dal 16 aprile al 30 giugno 2020.**

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, al Presidente del COA, al Procuratore della Repubblica in sede, a tutti i Magistrati del Tribunale, a tutto il personale di Cancelleria, al CSM.

Castrovillari, 22/04/2020

Il Presidente del Tribunale  
*Nobilio Polbre'*

# MODELLO A



## TRIBUNALE DI CASTROVILLARI

### SEZIONE CIVILE

#### IL GIUDICE

Letti gli atti della causa RG n. \$\$numero\_ruolo\$\$/\$\$anno\_ruolo\$\$;  
visto l'art. 83 d.l. 18 del 17/3/20 per il contenimento della diffusione del covid-19;  
visto il decreto n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Presidente del Tribunale di Castrovillari;  
visto il protocollo stipulato con il COA locale per la celebrazione delle udienze civili durante la presente fase emergenziale;

#### COMUNICA

che la prossima udienza verrà celebrata in forma cartolare mediante l'invio ad opera delle parti delle proprie deduzioni di udienza entro il \_\_\_\_\_; solo ove l'udienza abbia ad oggetto la precisazione delle conclusioni è consentito il successivo deposito, almeno due giorni prima dell'udienza, di ulteriore nota di specifica contestazione dell'eventuale domanda nuova avanzata dalla controparte;

che tale atto non rappresenta una ulteriore memoria illustrativa, dovendo, invece, contenere le semplici istanze di udienza, da proporre in forma sintetica;

che l'omesso invio delle proprie istanze di udienza nel termine assegnato sarà considerato come assenza della parte all'udienza con tutte le conseguenze di legge;

#### INFORMA

che è facoltà delle parti chiedere la celebrazione dell'udienza in videoconferenza entro il \_\_\_\_\_ mediante mail da inviare all'indirizzo \_\_\_\_\_ (si prega l'avvocato di NON utilizzare la PEC);

che, in ogni caso, la richiesta delle parti non sarà vincolante per il Giudice;

che il Giudice, solo previa concorde richiesta delle parti, ove ritenga opportuno celebrare l'udienza in videoconferenza, disporrà con separato provvedimento;

che, pertanto, in assenza di ulteriori provvedimenti, resta ferma la convocazione dell'udienza in forma cartolare nei termini sopra indicati;

**DISPONE**

che il Cancelliere dia immediata notizia del presente provvedimento alle parti.

Si comunichi copia integrale del presente provvedimento.

Castrovillari,

IL GIUDICE

Dott. \$\$nome\_giudice\$\$ \$\$cognome\_giudice\$\$

## MODELLO B

R.G. n. @@@@ / @@@@



Tribunale Ordinario di Castrovillari  
Sezione civile  
Settore Lavoro  
IL GIUDICE DEL LAVORO  
dott. ,

visti gli artt. 83 del D.L. n. 18/2020 e 36 del D.L. n. 23/2020;

visto il protocollo siglato dal Presidente del Tribunale e dal COA di Castrovillari circa la celebrazione delle udienze per il periodo 12 maggio / 30 giugno 2020;

rilevata la necessità di procedere nell'immediatezza alle necessarie comunicazioni alle parti costituite per dare loro la **possibilità** di indicare nei termini prescritti la modalità di celebrazione delle udienze ai sensi delle lett. e), f) ed h) del comma 7 dell'art. 83 D.L. n. 18/2020;

ritenuto che alla luce delle misure organizzative adottate per il **settore lavoro** le udienze da celebrare dal **12.05.2020** fino al **30.06.2020** potranno essere esclusivamente quelle in cui risulta necessaria la presenza dei soli difensori nonché delle parti e dei loro difensori ai sensi delle lett. e), f) ed h) del comma 7 dell'art. 83 D.L. n. 18/2020, rimanendo **escluse**, di conseguenza, le udienze in cui è richiesta la presenza di soggetti **diversi** dalle parti e dai loro difensori ovvero le udienze di **istruzione probatoria** e di **conferimento incarico peritale e giuramento del CTU**;

rilevato, di conseguenza, che le diverse modalità di celebrazione delle udienze per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza per il periodo dal 12.05.2020 al 30.06.2020 riguardino esclusivamente le seguenti udienze:

- a) **udienze di prima comparizione delle parti** che, se non sono da istruire, sono anche **di decisione**;
- b) **udienze di discussione e decisione** all'esito, eventualmente, dell'istruzione probatoria;

PTM

### COMUNICA

alle parti costituite la **possibilità** di svolgimento delle udienze sopra indicate secondo le seguenti modalità disciplinate dalle lett. **e)** [modalità tradizionale, seppur a porte chiuse], **f)** [modalità da remoto] ed **h)** [modalità cartolare] del comma 7 dell'art. 83 D.L. n. 18/2020;

### INVITA

le parti costituite a **depositare** telematicamente entro e non oltre **10 giorni** prima della data **dell'udienza** una **richiesta** di **trattazione** della controversia secondo una delle seguenti modalità:

- 1) mediante **collegamenti da remoto** tramite **Microsoft Teams** ai sensi della lett. **f)** del comma 7 dell'art. 83 D.L. n. 18/2020;
- 2) mediante lo **scambio** e il **deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni**, con successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice, ai sensi della lett. **h)** del comma 7 dell'art. 83 D.L. n. 18/2020;
- 3) in modalità tradizionale (necessariamente a **porte chiuse**) ai sensi della lett. **e)** del comma 7 dell'art. 83 D.L. n. 18/2020 (solo per le cause indifferibili).

La richiesta deve avvenire con **nota** dal seguente contenuto **necessario e sufficiente**:

- a) per l'**udienza tramite collegamento da remoto** ai sensi della **lett. f)** del comma 7 dell'art. 83 D.L. n. 18/2020 occorre: 1) la **congiunta richiesta di tutte le parti processuali di discussione e decisione** della controversia tramite **collegamento da remoto**; b) **indicazione** necessaria di un **indirizzo di posta elettronica diverso** dalla pec per ogni singola parte processuale presso il quale verrà inviato il **link** di accesso a *Microsoft Teams* a partire dalle h 08.45 in poi del giorno dell'udienza;
- b) per l'**udienza c.d. cartolare** ai sensi della **lett. h)** del comma 7 dell'art. 83 D.L. n. 18/2020 **le parti ed i loro difensori** dovranno: 1) esprimere il **consenso** alla celebrazione dell'udienza c.d. **cartolare**;  
2) **rinunciare** espressamente alla discussione ed alla partecipazione sia fisica che da remoto all'udienza di discussione;  
3) **richiedere la decisione** della controversia riportandosi esclusivamente alle conclusioni contenute negli atti introduttivi;
- c) per la celebrazione con modalità tradizionale **dell'udienza di discussione (a porte chiuse)** ai sensi della **lett. e)** occorre una **motivazione** analitica della richiesta con specificazione delle **ragioni eccezionali** che la giustificano e della concreta impossibilità di procedere diversamente;

#### **RAPPRESENTA:**

che le **note** dal contenuto necessario e sufficiente già indicato caso per caso **NON SONO NOTE DIFENSIVE** ai sensi del comma 2 dell'art. 429 c.p.c.

#### **PRECISA CHE:**

- 1) in caso di **richiesta** di trattazione della controversia in modalità cartolare (lett. h) **di una sola parte, nel silenzio delle altre parti** costituite il GdL procederà con la detta modalità;
- 2) nel caso di **una sola richiesta** di trattazione della controversia in modalità cartolare (lett. h) e di richiesta dell'altra parte o delle altre parti costituite contrapposte di celebrazione dell'udienza in modalità da remoto (lett. f), ugualmente il GdL procederà in modalità cartolare;
- 3) nel caso di **una sola richiesta** di trattazione della controversia in modalità cartolare (lett. h) e di richiesta dell'altra parte o delle altre parti costituite contrapposte di celebrazione dell'udienza in modalità tradizionale (lett. e), il GdL – ove non ravvisi le ragioni di indifferibilità che giustificano l' immediata trattazione – disporrà il rinvio della causa ad udienza successiva al 30.6.2020.
- 4) in caso di silenzio di tutte le parti all'invito rivolto il GdL procederà ai sensi dell'art. 181 c.p.c. o dell'art. 309 c.p.c.

#### **RACCOMANDA**

- a) il rigoroso rispetto dell'**orario** fissato per la celebrazione dell'udienza ai sensi della **lett. e)** e, soprattutto, delle **indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute** a pena di **differimento della trattazione della causa**;
- b) il rigoroso rispetto dell'**orario** di collegamento da remoto che verrà di volta in volta fissato per la celebrazione dell'udienza ai sensi della **lett. f)** a pena di **differimento della trattazione della causa**.

#### **MANDA**

alla cancelleria per l'immediata comunicazione alle parti costituite del presente provvedimento.

Castrovillari, @@/@@/@@@@@

il Giudice del Lavoro  
dott.